



**COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)**

Viale Bruno Buozzi, 12/b
44019 Voghiera (Fe)
C.F./P.IVA 00289060386
0532/328511

**Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e
Ambiente**

Servizio Agricoltura

Tel: 0532/328503 - Fax: 0532/818030
E-mail: commercio@comune.voghiera.fe.it
www.comune.voghiera.fe.it
PEC: comune.voghiera@legalmail.it

ORDINANZA N. 1 / 2015 REG. ORD.

**Oggetto: CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) SUL
TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

Evidenziata quindi la natura alloctona della nutria rispetto all'ecosistema della pianura padana, ovvero la sua completa estraneità all'ambiente locale

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- la Relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione abbia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for

Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;

- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;

Tenuto conto che:

- l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n.116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art.2, comma 2;

Considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della LR 8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale n.8, all'art.16 comma 6 ter, a norma del quale per la specie nutria le Province predisponavano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;
- tali piani di controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria si rendono invece necessari a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica ivi compresa l'assenza di predatori;
- è parimenti decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 "Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale" con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;

Dato atto di come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti pacificamente ed inequivocabilmente un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare quanto a rischio idraulico e rischio per la circolazione stradale.

Valutato del resto come il controllo della popolazione delle nutrie, per l'intrinseca delicatezza che ogni intervento sul mondo della fauna comporta, possa realizzarsi solo attraverso un concerto sinergico di azioni, che il presente provvedimento intende mettere in campo.

Vista la nota del del 24 settembre 2014 pervenuta dalla Regione, in cui si afferma che "l'esclusione della nutria dalla legge 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art.1 della legge 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale". Stante l'attuale quadro normativo la Regione considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente; sembra applicabile, quindi, la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni;

Vista la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con cui si ribadiscono sia "l'opportunità di piani di controllo:.....omissis; ivi comprese le tecniche di cattura, tecniche di abbattimento e smaltimento carcasce nel rispetto della normativa vigente" sia la non applicazione del Regolamento CE n 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento";

Sottolineato che la medesima circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF conferma che " tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti: a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni; b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)";

Richiamata la legge regionale n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", ed in particolare l'art.12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Tenuto conto:

- che la Regione Emilia-Romagna negli anni passati, in collaborazione con le Province, ha garantito una regolare azione di contenimento della nutria per una media di circa 60.000 animali all'anno;
- della rispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto), e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all'art.19 della legge 157/92;
- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con nota 39395 del 1 ott.2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui;

Ritenuto pertanto in primo luogo opportuno, per concorrere al controllo della popolazione delle nutrie, di riproporre per quanto attualmente possibile in base alla nuova normativa sopra citata i metodi di controllo già utilizzati negli anni passati da parte di Provincia di Ferrara e Regione Emilia-Romagna, in particolare l'utilizzo delle trappole ad esca o passaggio, e l'impiego di coadiutori provinciali coordinati dalle forze dell'ordine (Polizia Provinciale, Polizia Municipale e Corpo Forestale dello Stato); non si ravvisa invece necessario, in base alla nuova classificazione della nutria ex art.11, co.11-bis, L. 116/2014, disciplinare l'utilizzo di specifiche armi da fuoco, in quanto non più inquadrata nella "fauna selvatica", essendo sufficiente il richiamo alla vigente normativa di legge in materia di armi da fuoco.

Considerato altresì come non sia necessario individuare un numero massimo di nutrie abbattibili sul territorio comunale, sia per il loro soprannumero conclamato, sia per la loro natura alloctona e quindi per la possibilità di eradicarle anche totalmente senza alcun pregiudizio per l'ambiente, ma casomai con benefici per questo.

Rammentato come la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANCI Emilia- Romagna abbia predisposto uno schema di ordinanza, utilizzato per la predisposizione del presente provvedimento, per aiutare i Comuni ad organizzare i piani di contenimento della nutria, ed avente la funzione delle linee guida di cui alla circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014;

Posto che lo smaltimento di quantità numericamente significative di carcasse dovrà avvenire esclusivamente con le metodologie elencate dal pt. a) al pt. i) dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano";

Considerato come non sia possibile individuare specifiche porzioni di territorio nelle quali limitare l'efficacia del presente provvedimento, in quanto l'animale alloctono in parola, grazie alla densità del reticolo idrografico di superficie (rammentando al proposito come la maggior parte del suolo comunale sia il prodotto di ingenti

opere di bonifica idraulica compiute nei secoli scorsi, e come tale attività antropica abbia creato una fitta rete di scoli, fossi e canali, per condurre le acque agli impianti di sollevamento) si sia ormai diffuso sulla totalità dello stesso, ed è necessario provvedere al suo controllo sulla totalità di tale territorio (con le ovvie limitazioni per il centro abitato).

Richiamato il rispetto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che naturalmente non viene dal presente provvedimento in alcun modo derogato.

Ponderati l'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità pubblica sotteso all'esercizio del potere di cui all'art. 54, co. 4, con i diversi interessi pubblici, diffusi, collettivi e privati coinvolti nella vicenda de qua.

Sentiti il Presidente della Provincia ed i Sindaci dei Comuni della Provincia e condivise con questi le future linee di azione, in particolare che il Presidente contatti gli operatori coadiutori già abilitati dalla Provincia (cd. sorveglianti), anche tramite gli uffici provinciali stessi, affinché siano individuate le più opportune forme di collaborazione per la concreta attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, e contatti indi le Forze dell'Ordine (in particolare Polizia Provinciale, nonché le polizie Municipali ed il Corpo Forestale dello Stato) per disporre, ove necessario, il consueto coordinamento tra gli operatori interessati con le modalità ormai consolidate.

Dato atto che il Prefetto di Ferrara è stato informato della delicata situazione in uno specifico incontro lo scorso 16 dicembre al quale hanno partecipato i Sindaci, i Rappresentanti delle Associazioni Agricole, Venatorie, Animaliste, dei Gestori Idraulici oltre alla Questura, Carabinieri e la Provincia di Ferrara.

Acquisito il parere dell'AUSL in merito ai metodi per lo smaltimento delle carcasse di cui al prot. AUSL-FE n. 68514 del 04/11/2014, qui pervenuto in data 05/11/2014 al num. 4378;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza (nel corso della gestione provinciale), e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa;

Valutato opportuno, data la natura provvisoria del presente provvedimento, fissare la scadenza dello stesso al **20 aprile 2015**;

Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 TUEL;

Visto l'art. 15 della legge 225/1992;

ORDINA

Che il controllo della popolazione della nutria (*Myocastorcoypus*) sia effettuato con le modalità di seguito riportate e dai soggetti indicati:

1. E' VIETATO L'USO DI VELENI E RODENTICIDI, COSÌ COME DI OGNI ALTRO METODO NON SELETTIVO;

2. CATTURA MEDIANTE GABBIE-TRAPPOLA E SUCCESSIVA SOPPRESSIONE:

può essere effettuata su tutto il territorio comunale, da parte dei coadiutori già abilitati dalla Provincia di Ferrara, dal personale della protezione civile, dal personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque (Consorzi Di Bonifica, Servizi Tecnici Di

Bacino, AIPO), nonché da parte degli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione; nel rispetto della presente ordinanza i responsabili di impresa o comunque di suolo privato possono incaricare ditte di disinfezione o post-control;

Andranno impiegate esclusivamente gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco e similari);

La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche al fine di evitare che altre specie animali, in particolar modo quelle protette, possano accidentalmente restare intrappolate), con una delle seguenti modalità:

- Mediante arma da fuoco da parte dei soggetti in possesso di regolare porto d'armi;
- Mediante armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule di libero acquisto. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo metodo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica ed inserita in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- Mediante altra modalità, avendo cura di non infliggere inutili sofferenze all'animale (benché alla fattispecie de qua non risultino applicabili gli artt. 544-bis ss. c.p., proprio per la riclassificazione effettuata dalla citata L. 116/2014);

E' ribadito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse (secondo quanto meglio descritto sopra).

3. ABBATTIMENTO DIRETTO CON ARMA DA FUOCO:

può essere effettuata da:

- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario;
- da coadiutori abilitati dalla Provincia (di cui si allega l'elenco, Allegato A alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale) ai sensi della LR 8/94 art. 16, su tutto il territorio comunale fatte salve le aree urbane, purché coordinati nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il sistema informatico che consente a tutte le forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale. Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica istituite ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n. 394/91 l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione e nelle modalità indicate nei pareri sopraccitati;
- da volontari delle associazioni venatorie (di cui si allega l'elenco, Allegato B alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale) in possesso di licenza di caccia in corso di validità, purché coordinati nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il "Sistema Vocale" che consente a tutte le Forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale;
- dagli agricoltori in possesso di porto d'armi nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il "Sistema Vocale" che consente a tutte le Forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale;

- dagli operatori Coadiutori e volontari delle associazioni venatorie che possono intervenire, coordinati dalle Forze di Polizia, previo avviso ai soggetti gestori dei fondi e del reticolo idrografico, anche in deroga alla distanze di sicurezza da abitazioni, corti coloniche, da strade e nei pressi di arginature, previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S.

Resta naturalmente inteso che il cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie, senza l'utilizzo di armi da fuoco, ed evitando che siano inflitte all'animale inutili sofferenze.

È ribadito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse (secondo quando meglio descritto sopra).

DISPONE

- l'efficacia del presente provvedimento a far data da oggi e sino al **20 aprile 2015**;
- di pubblicare la presente ordinanza sul sito del istituzionale dell'Ente;
- di trasmettere la presente ordinanza a : Prefettura di Ferrara, Servizio di Protezione Civile Intercomunale Terre Estensi, Stazione Carabinieri di Voghiera, Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, Corpo Forestale dello Stato, Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, Provincia di Ferrara, Regione Emilia Romagna, AUSL di Ferrara, ARPA ,ISPRA ed alle Associazioni Agricole e Venatorie del territorio;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, 27 gennaio 2015



IL SINDACO

Chiara Cavicchi

Chiara Cavicchi

ALLEGATO A all'Ordinanza Sindacale n. 1/2015 del 27/01/2015

ELENCO COADIUTORI COMUNE DI VOGHIERA

1. ARTIOLI RENZO
2. BIMBATTI ROBERTO
3. CARMOSINO MARCO
4. COLTRA MARCO
5. CORAZZA ALBERTO
6. MARINI MICHELE
7. SQUARZANTI EDMONDO

ALLEGATO B all'Ordinanza Sindacale n. 1/2015 del 27/01/2015

ELENCO VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE COMUNE DI VOGHIERA

1. FINOTTI AUGUSTO
2. BUZZONI MORENO